

Contributi - Sgravi totali triennali ex art. 3 Legge 448/98 (e Legge 448/01) per nuove assunzioni - Necessità del mantenimento nel triennio del livello occupazionale raggiunto - Sussiste - Non imputabilità al datore di lavoro della intervenuta riduzione dei livelli occupazionali nel periodo - Rilevanza ai fini della conservazione del beneficio - Esclusione.

Corte di Appello di Bari - 12.12.2011 n. 7636 - Pres. Castellaneta - I. S.r.l. (Avv. Capano) - INPS-SCCI S.p.a. (avv.ti Tedone, Punzi).

Condizione imprescindibile per il godimento degli sgravi totali triennali di cui all'art. 3 legge 448/98 (e legge 448/01) è la permanenza del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni esentate per tutto il periodo agevolato (art. 3 co. 6 lett. c), senza che abbia alcuna rilevanza la non imputabilità e/o la non prevedibilità da parte del datore di lavoro della riduzione del livello occupazionale (fattispecie in tema di "licenziamenti per fine lavori" in imprese edili).

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 12.12.06 presso la cancelleria del Tribunale di Trani, l'impresa edile I. S.r.l. spiegava opposizione avverso la cartella esattoriale n. 014-2006-00612257-30-000 notificata dall'ETR il 5.12.2006. La cartella aveva ad oggetto sia addebiti conseguenti ad evasione contributiva previdenziale per lavoratori di cui al verbale di accertamento del 31.10.2005 attestante l'indebita fruizione di sgravi totali triennali ex art. 3 co. 5 e 6 L. 448/98, sia crediti connessi alla denunce obbligatorie mensili relative a varie mensilità del 2005 presentate dalla ditta e rimasta insolute.

L'opponente contestava la cartella solo per quella parte del credito connessa all'accertamento dell'indebita fruizione degli sgravi totali triennali.

L'INPS e la SCCI resistevano in giudizio ed il tribunale, con sentenza del 20.3.2009, ritenuto il difetto delle condizioni legittimanti il godimento degli sgravi controversi, accertata la mancata contestazione di quella parte del credito avente titolo nei DM10, rigettava l'opposizione.

Con ricorso depositato in data 16.6.2009, la I. S.r.l. interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale.

Con un unico articolato motivo la ditta censurava la pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 5 e 6 della legge 448/98 nonché per l'errata motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Chiedeva dunque, previa sospensione della esecutività della sentenza, la riforma della pronuncia.

Instauratosi il contraddittorio solo con l'INPS e la SCCI S.p.A., disposta la sospensione della esecutività della sentenza, alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

L'appello è infondato.

Occorre in fatto premettere, quali dati incontestati, che l'impresa opponente si era giovata degli sgravi totali triennali previsti dall'art. 3 commi 5 e 6 della legge 448/98 per le assunzioni fatte oggetto dell'accertamento ispettivo del 26.10.05 e che i predetti rapporti di lavoro, instaurati a tempo indeterminato, venivano risolti prima dello scadere del triennio "agevolato" per licenziamento conseguente alla conclusione dei lavori.

Orbene, assume la ditta che il licenziamento per "fine lavori" (quale intervenuto nei confronti dei lavoratori assunti con gli sgravi), in quanto licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, per quanto dallo stesso INPS precisato con le circolari n. 122 del 2000 e n. 2 del 2003, rientra tra le

ipotesi di cessazione del rapporto per fatto non imputabile al datore di lavoro, non poteva comportare la ripetizione degli sgravi goduti.

Con la gravata pronuncia il primo Giudice ha ritenuto che la ditta, pur gravata ex art. 2697 del relativo onere probatorio, non aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge necessari per beneficiare degli sgravi contributivi affermando in particolare che, costituendo la cessazione dell'attività di un cantiere per fine lavori giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la ditta non aveva provato di non aver potuto impiegare altrove i lavoratori licenziati e per i quali aveva goduto degli sgravi, così pervenendo a riscontrare il difetto della condizione richiesta dall'art. 3 L. 448/98 per il godimento dei benefici in questione.

L'appellante in questa sede insiste nella propria tesi e, richiamando le circolari INPS dove espressamente l'Istituto precisava che "la restituzione degli sgravi dovesse essere effettuata solo quando la riduzione del livello occupazionale fosse causata da fatti imputabili al datore di lavoro", asseriva l'irrelevanza (e quindi la erroneità della pronuncia del tribunale) della prova di aver cercato soluzioni alternative al licenziamento dei lavoratori assunti con i benefici in questione, restando in tesi rilevante, ai fini del godimento degli sgravi, esclusivamente il fatto obiettivo del licenziamento oggettivo.

Il motivo di appello è infondato, sebbene la pronuncia del primo giudice va in qualche modo rivista.

È tuttavia necessario richiamare la norma di cui all'art. 3 commi 5 e 6 della citata legge 448/1998 quale richiamata dall'art. 44 Legge n. 448/2001.

Orbene, l'art. 3 INCENTIVI PER LE IMPRESE, prevede, al co. 5 che: Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, co. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il successivo co. 6 prevede poi che: Le agevolazioni previste dal co. 5 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato:

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al co. 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, co. 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

Orbene il legislatore ha evidentemente previsto alla lettera e), quale condicio *sine qua non* per la fruizione degli sgravi totali triennali, il mantenimento in forze della manodopera assunta con le agevolazioni contributive restando del tutto irrilevante la circostanza che l'eventuale riduzione del livello occupazionale sia collegabile o meno ad una ragione integrante un giustificato motivo oggettivo del licenziamento.

Né, contrariamente a quanto invece assunto dall'impresa, la norma fa riferimento alcuno al criterio della "imputabilità" o "prevedibilità" da parte del datore di lavoro della eventuale riduzione del livello occupazionale.

Tali ulteriori precisazioni vengono fatte solo nelle circolari INPS innanzi richiamate le quali, tuttavia, non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo cd. normativo, posto che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente (Cass. n. 11094/2005).

Sicché, posto che, "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'INPS, nell'irrogare la sanzione, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto" (Cass. 19262/2003), ne rinviene che nella fattispecie rileva che la società appellante non ha provato la ricorrenza della condizione indicata alla lett. C della norma su riportata. È, al contrario, emerso in modo pacifico che i rapporti di lavoro posti in essere con i dipendenti di cui al verbale di accertamento del 31.10.2005, ebbero tutti a cessare ben prima dello scadere dei tre anni previsti per il godimento dello sgravio.

Sicché resta irrilevante, stando alla lettera della norma, la circostanza che il licenziamento dei predetti lavoratori sia stato determinato dalla cd. fine lavori; sì come parimenti è irrilevante stabilire se tale ragione costituisca giustificato motivo oggettivo del recesso. La norma, si ripete, prescinde del tutto dal precisare alcunchè in merito, limitandosi a richiedere che la forza lavoro assunta con le agevolazioni contributive non si riduca nel periodo cd. agevolato.

Ne consegue ancora che è altresì irrilevante ogni disputa in ordine alla necessità per il datore di lavoro di provare di aver cercato di reimpiegare i lavoratori licenziati.

Rileva esclusivamente il fatto obiettivo della intervenuta riduzione nel triennio di quella forza lavoro assunta con i benefici contributivi che si traduce nel difetto della condizione richiesta dalla lett. C del co. 6 dell'art. 3 della legge n. 448/98.

In difetto dunque della ricorrenza di tale condizione, fondata deve ritenersi la richiesta di ripetizione da parte dell'INPS delle somme a titolo di sgravio perché evidentemente indebitamente percepite dalla I. S.r.l..

Ne consegue che, sebbene con parziale diversa motivazione, la statuizione appellata deve

essere confermata.

Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)